

**ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE INDIPENDENTI -  
A.I.S.I.**

**STATUTO**

<b>ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE INDIPENDENTI - A.I.S.I.</b> .....	1
<b>STATUTO</b> .....	1
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.....	2
ART. 2 – SEDE E DURATA .....	2
ART. 3 – NATURA .....	2
ART. 4 – FINALITA’ .....	2
ART. 5 – ATTIVITA’ .....	3
ART.6 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE.....	4
ART. 7 – ORGANI SOCIALI .....	4
ART. 8 – PRESIDENTE.....	5
ART. 9 – DIRETTORE GENERALE .....	6
ART. 10 – IL COMITATO DIRETTIVO .....	6
ART. 11 – POTERI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO.....	7
ART. 12 – SOCI .....	8
Art.13 – ASSEMBLEA DEI SOCI .....	9
ART.14 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.....	11
ART. 15 - QUOTE ASSOCIATIVE .....	11
ART. 16 – RECESSO O ESPULSIONE DEI SOCI .....	11
ART. 17 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.....	12
ART. 18 – CONTABILITÀ .....	13
ART. 19 - ADEGUAMENTO LEGGE 231/2001.....	13
ART. 20 – PUBBLICITA’.....	13
ART. 21 –SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE.....	13
ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO .....	13

## **ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita l'**Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti** (di seguito denominata "**A.I.S.I.**"), la quale riunisce Ambulatori Mono o Poli-Specialistici, Presidi Sanitari Residenziali o Semi-Residenziali e Studi Medici esistenti sul territorio nazionale ed autorizzati all'esercizio dagli organi competenti.

## **ART. 2 – SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Roma, alla via F. Pacinotti 30, 00176 Roma, ed ha durata illimitata. L'Associazione può aprire sedi succursali, sedi territoriali e recapiti in altro luogo, in Italia o all'estero, con delibera del Comitato Direttivo.

## **ART. 3 – NATURA**

L'Associazione, senza fini di lucro ed apartitica, dialoga e collabora con esponenti di tutte le parti politiche e delle istituzioni che, condividendo lo spirito e le finalità dell'Associazione, sono disponibili a impegnarsi anche attivamente per offrire supporto e sostegno allo sviluppo degli imprenditori e della cultura di impresa.

## **ART. 4 – FINALITA'**

L'Associazione ha come scopo primario quello di favorire la reciproca conoscenza e la creazione di rapporti e reti tra imprenditori e professionisti, promuovere la libertà e cultura di impresa e valorizzare il ruolo dell'imprenditore e del medico professionista.

L'Associazione ha l'obiettivo di:

- promuovere la libertà e la cultura di impresa, realizzando momenti di networking tra imprenditori, di confronto e discussione per affrontare in maniera approfondita le sfide della società italiana;
- affrontare le problematiche concernenti i rapporti di lavoro del personale medico e non medico, con particolare riferimento alla specifica destinazione ed alle caratteristiche delle Istituzioni Sanitarie private aderenti e può stipulare relativi contratti ed accordi nazionali;
- tutelare gli interessi imprenditoriali, professionali, economici degli associati e delle Associazioni regionali, anche mediante la costituzione di società di servizi ed instaurando rapporti con altri enti, associazioni, comitati, associazioni scientifiche, enti previdenziali privati e organi di informazione, oltre che a forze politiche, giunte regionali, assessorati, ordini professionali e qualsiasi altra istituzione sanitaria che determini uno squilibrio verso i propri associati;

- valorizzare il ruolo del medico, anche in quanto imprenditore, concepito come figura fondamentale per far ripartire il Paese. L'Associazione è un luogo in cui medici ed imprenditori del settore sanitario possano essere protagonisti, e nel quale le loro peculiarità – genialità, coraggio, creatività, senso del sacrificio – siano stimolate e valorizzate.

L'Associazione assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e, nel solco della presenza degli imprenditori nella società italiana, promuove e tutela sia in Italia che nel mondo il lavoro di tutti, nonché la presenza degli imprenditori e delle imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.

## **ART. 5 – ATTIVITÀ**

Nell'ambito dell'Associazione si realizzano diverse iniziative e attività, che spaziano su molti fronti: dal supporto all'attività di impresa, all'informazione ed approfondimento di diverse tematiche e alle attività sociali e culturali.

L'Associazione nello specifico intende realizzare le seguenti attività:

1. stipulare accordi e convenzioni a livello nazionale con Enti pubblici e privati, Banche, Mutue private e integrative, Assicurazioni, nonché contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente con particolare riferimento all'istituto della cassa integrazione;
2. rappresentare e tutelare i diritti e le legittime aspettative dei suoi associati, sostenendone la collocazione e l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria regionale, nazionale ed europea, anche mediante la nomina di propri rappresentanti all'interno di Enti, Organi e Organismi che ne ammettano un loro ingresso;
3. promuovere e curare studi e ricerche mirate a valutare e risolvere criticità d'interesse delle strutture;
4. elaborare e diffondere documenti, fornendo un sistema di comunicazione volto a illustrare, interpretare ed esaminare leggi, regolamenti, circolari informative e ogni possibile informazione meritevole di approfondimento, attraverso web, quotidiani, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti informatici ed utilizzo di reti e piattaforme informatiche e qualunque altro mezzo consentito dalla legge;
5. organizzazione di attività di formazione, fornendo corsi in materia di sanità erogati dalla stessa Associazione o da enti accreditati presso le istituzioni;
6. organizzazione di conferenze, convegni, incontri e altri eventi di ogni genere e tipo erogati anche in via telematica;

7. progettare, organizzare, produrre supporti didattici, libri, opuscoli, materiali e prodotti film e video attinenti all'attività ed agli scopi dell'Associazione, anche attraverso reti e piattaforme informatiche;
8. organizzare in proprio o conto terzi convegni, seminari, incontri, conferenze e tavole rotonde, raccolte fondi e promuovere premi;
9. offrire servizi agli associati e ai non soci, istituendo rapporti di collaborazione professionale in ambito legale, tributario e consulenza del lavoro. Solo a mo' di esemplificazione non esaustiva: notizie sui finanziamenti europei/nazionali/regionali e locali.

L'attività dell'Associazione si svolge in conformità a quanto stabilito nei regolamenti operativi che verranno di volta in volta adottati dal Consiglio Direttivo, in relazione ai vari settori di attività.

#### **ART.6 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione può, tra l'altro, nella misura in cui ciò sia consentito dalle normative applicabili:

1. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui detenga il possesso;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
4. accettare e concedere sovvenzioni e assegnare borse di studio, nonché contributi a ricercatori ed attivare stage formativi;
5. agire in giudizio per la tutela degli interessi degli associati;
6. svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali.

#### **ART. 7 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Il Presidente
- Il Direttore Generale
- Il Comitato Direttivo

- l'Assemblea dei Soci

Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, alle cariche sociali possono accedere soltanto i soci fondatori, i proprietari ed i legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate, nonché soggetti che si siano distinti per particolari meriti lavorativi ed istituzionali nell'ambito di attività dell'Associazione.

Le cariche vengono ricoperte a titolo non oneroso. Tuttavia, il Comitato può deliberare annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica ed il riconoscimento del rimborso spese.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. Ciascun organo associativo competente a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle.

Tutte le cariche elettive scadono sulla base del mandato del Presidente e si procede a nuove elezioni con le modalità previste nel presente Statuto.

In caso di ricomposizione funzionale di un organo sociale, questa avviene per cooptazione e il mandato ha termine con la scadenza dell'organo stesso.

Il Presidente può nominare, sentito il parere del Consiglio Direttivo, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere, dei Responsabili di Settore, nonché procuratori o altre figure ausiliarie di volta in volta ritenute utili al perseguimento degli scopi sociali, determinandone, ove non stabilito dal presente Statuto, i compiti e la durata in carica.

Il Comitato Direttivo può prevedere l'introduzione di ulteriori organi associativi.

## **ART. 8 – PRESIDENTE**

Alla prima nomina il Presidente è nominato con l'Atto Costitutivo dai Soci Fondatori, restando in carica sino alla prima riunione utile del Comitato Direttivo che procederà all'elezione del Presidente con mandato quadriennale. Successivamente, allo scadere del primo mandato, il Presidente è eletto tra i soci dall'Assemblea Generale iscritti all'Associazione. La carica presidenziale ha durata quadriennale ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha tutti i poteri stabiliti dallo Statuto. Il Presidente può, mediante delega scritta o procura, incaricare Vice Presidenti, il Direttore Generale, o altre figure all'assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa.

Il Presidente ha funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dell'Associazione, e ne è responsabile. In particolare:

– sovraintende all'organizzazione complessiva dell'Associazione e alla sua operatività;

- stipula in nome dell'Associazione atti e contratti di ogni genere necessari per le attività sociali;
- sovrintende alle attività di raccolta fondi e finanziamento dell'Associazione;
- presiede il Comitato Direttivo;
- rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi, con le istituzioni ed in giudizio. In questo ultimo caso provvede a nominare difensori *ad litem* ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, di nominare procuratori per singoli atti.

Il Presidente riferisce periodicamente al Comitato Direttivo sulle attività svolte.

Al fine di assicurare la continuità nella guida e nella gestione dell'Associazione, in caso non si raggiunga la maggioranza necessaria per la elezione del nuovo Presidente entro un mese dalla scadenza del mandato, il mandato del Presidente uscente viene automaticamente prorogato per un altro anno. Il Presidente uscente ha l'obbligo di astenersi dalla votazione relativa all'elezione del nuovo Presidente e pertanto il suo voto non si considera ai fini del calcolo del quorum deliberativo in relazione alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 9 – DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è nominato dai soci fondatori, anche tra i non soci. Egli può individuare la figura di un Segretario, con carica triennale.

Il Direttore Generale:

1. Ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione.
2. Risponde direttamente al Presidente;
3. Collabora con il Presidente alla realizzazione degli obiettivi, all'imparzialità e al buon andamento dell'azione associativa;
4. Presenzia, senza diritto di voto, al Comitato Direttivo;
5. Coordina le attività operative e progettuali dell'associazione;
6. Predispone tutte le azioni che l'associazione riterrà opportuno attuare;
7. Si sostituisce al Presidente in caso di sua incapacità totale o parziale, con incarico ad interim e sino alla cessazione dell'impedimento o nuova nomina.

Il segretario, ove nominato:

1. Risponde direttamente al Direttore Generale;
2. Collabora con il Direttore Generale al compimento di tutti i suoi compiti.

#### **ART. 10 – IL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, quattro soci fondatori, dal Direttore Generale e da ulteriori due membri, eletti dall'Assemblea Generale con incarico quadriennale.

La prima elezione dei membri nominati dall'Assemblea Generale avverrà alla prima riunione utile. Alla scadenza del mandato due nuovi membri del Comitato Direttivo sono eletti dall'assemblea dei Soci e durano in carica quattro anni.

Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Comitato Direttivo.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo si applicheranno le norme del codice civile prescritte per le società di capitali.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità e comunque almeno ogni tre mesi. Inoltre, il Comitato si potrà riunire anche su richiesta di almeno tre membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.

In caso di impedimento assoluto del Presidente può essere convocato dal membro più anziano del Comitato Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere trasmessa a mezzo pec con almeno 15 giorni di preavviso, salvo urgenze.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo vengono prese a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo:

1. è validamente riunito alla presenza di almeno tre membri;
2. realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea;
3. coordina l'opera dell'Amministratore Tesoriere per tutta la gestione economico- finanziaria, impartendo anche le direttive del caso e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed urgenza, eventuali variazioni.

## **ART. 11 – POTERI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo dirige l'attività dell'Associazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi associativi.

Spetta al Comitato Direttivo, ove necessario ed opportuno, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto, nonché stabilire regolamenti per organizzare le attività dell'Associazione, i doveri e il funzionamento degli organi sociali e dei singoli settori in cui si svolge l'attività dell'Associazione.

In particolare, provvede, tra l'altro, a:

1. stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione all' Associazione;
2. individuare i programmi di attività dell'Associazione;

3. redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e le connesse relazioni illustrative da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
4. deliberare acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
5. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
6. deliberare la stipula di convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzioni, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
7. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio a maggioranza assoluta dei suoi membri;
8. deliberare in merito alla quantificazione delle quote associative;
9. statuire in merito all'organizzazione periferica dell'Associazione, costituendo sedi operative regionali, provinciali e/o interprovinciali, per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie;
10. deliberare in ordine a quanto attribuito alla sua competenza dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può assegnare a singoli componenti del Comitato Direttivo o altri soggetti, opportunamente individuati, deleghe di carattere operativo, revocabili in qualsiasi momento, finalizzate a sovrintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa.

Il Comitato Direttivo si deve riunire almeno quattro volte all'anno.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente.

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche in tele e/o videoconferenza.

Nel caso di più di tre assenze annue ingiustificate a una riunione del Comitato Direttivo da parte di un membro, il Presidente può decidere di porre all'ordine del giorno la revoca e/o sostituzione.

## **ART. 12 – SOCI**

Ciascuna struttura, di cui all'Art. 1, per associarsi, deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda - da inviarsi a mezzo PEC – deve indicare la denominazione e la sede, il proprietario (persona fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, il Direttore Sanitario, il provvedimento autorizzativo e, ove esista, il riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale.

I soci si distinguono in:

- a. Soci Fondatori: coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione, ed hanno diritto di voto;



b. Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche che, condividendo finalità e metodi dell'Associazione, ne fanno parte a seguito dell'approvazione della domanda di iscrizione e si trovano in regola con il versamento della quota associativa, ed hanno diritto di voto;

c. Soci Sostenitori: persone fisiche, giuridiche od enti che sostengono le attività promosse dall'Associazione mediante contributi volontari, differenti rispetto alla quota associativa, pur non partecipando alla gestione diretta dell'attività. Possono indicare un loro rappresentante per la partecipazione alle iniziative sociali impegnandosi a comunicare all'Associazione eventuali variazioni di rappresentanza, e non hanno diritto di voto.

La richiesta di iscrizione implica l'accettazione dei doveri e degli impegni previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di volta in volta adottati dagli organi dell'Associazione e l'impegno alla partecipazione all'attività dell'Associazione.

Qualora un Associato intenda farsi sostituire da un soggetto terzo, diverso dal legale rappresentante, dovrà conferire apposita delega ed effettuare la relativa comunicazione all'Associazione a mezzo pec, avendo cura di comunicare a quest'ultima qualsiasi variazione in merito (revoche/modifiche etc.).

L'ammissione di imprese e professionisti che ne fanno richiesta avviene con decisione del Presidente, previa approvazione di almeno due membri del Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto al richiedente. L'iscrizione ha effetto dalla data della delibera di accettazione da parte del Comitato Direttivo.

Ove all'accoglimento della domanda ostino particolari ragioni, il Presidente ne dà comunicazione al richiedente.

### **ART.13 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è costituita dalle persone fisiche e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate o dai loro delegati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere/dovere di convocarla.

Il Presidente può altresì convocare l'Assemblea, di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ed in ogni caso solo in caso di assoluta urgenza e necessità. Deve inoltre, entro sette giorni, disporre la convocazione quando gliene sia fatta richiesta scritta da un numero di Soci che rappresentino almeno due terzi dei voti complessivi dell'Associazione.

La richiesta di convocazione da parte dei Soci deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata al Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo PEC almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Esso deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa nella stessa giornata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni, con avviso a mezzo PEC.

Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro socio. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Ad ogni associato spetta un voto.

L'Assemblea deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il mese di maggio di ogni anno, salvo proroghe in caso di necessità.

Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza semplice dei voti. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente Statuto dovranno essere in ogni caso assunte dall'Assemblea costituita da almeno i tre quarti dei soci e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci.

L'Assemblea in Sede Ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- elegge il Presidente Nazionale, con l'espressione favorevole dei 2/3 dei voti dei presenti, per la durata di quattro anni;
- elegge, con il 50% +1 dei voti dei presenti, per la durata di quattro anni, due membri del Comitato Direttivo;
- determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
- delibera sulla relazione annuale;
- delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della quota annuale;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Il sistema di votazione è quello dell'alzata di mano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali.

## **ART.14 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I Soci possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell'Associazione, previo appuntamento. Possono, inoltre, partecipare alle iniziative sociali organizzate dall'Associazione; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse.

I Soci hanno il dovere di contribuire al perseguimento dello scopo sociale, allo sviluppo e alla crescita dell'Associazione e alla organizzazione e promozione delle attività dell'Associazione; hanno il dovere di conformarsi agli atti adottati dagli organi dell'Associazione; non possono compiere atti incompatibili con l'appartenenza alla stessa.

Ogni Socio ha il dovere di tenersi informato sui Regolamenti che regolano le attività dell'Associazione e la vita associativa, che saranno sempre a disposizione presso la sede sociale.

I Soci, inoltre, dovranno condividere le finalità dell'Associazione e devono osservare le regole operative e organizzative stabilite con i regolamenti adottati dal Comitato Direttivo per il perseguimento dello scopo sociale.

I Soci sono tenuti al pagamento puntuale della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto. Solo se resta in regola con il pagamento delle quote associative dovute, il Socio ha diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto, di beneficiare dei servizi forniti dall'Associazione.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 15 - QUOTE ASSOCIATIVE**

Il valore delle quote associative verrà stabilito e/o modificato dal Comitato Direttivo ad ogni prima riunione successiva ad ogni sua elezione.

Il pagamento delle quote associative dovrà avvenire al momento dell'adesione all'Associazione, salvo diversa modalità stabilita dal Comitato Direttivo.

Il pagamento delle quote associative successive al primo anno di adesione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.

Indipendentemente dalla data di associazione, sarà in ogni caso dovuta l'intera quota annuale.

Il Comitato Direttivo potrà adottare politiche di proselitismo associativo con riduzione della quota associativa.

## **ART. 16 – RECESSO O ESPULSIONE DEI SOCI**

Il Comitato Direttivo decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e con delibera motivata, l'esclusione dei Soci per grave inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

1. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti dell'Associazione;
2. inosservanza delle regole di comportamento stabilite dai Regolamenti;
3. inadempimento dei doveri stabiliti dal presente Statuto o dai Regolamenti;
4. condotta incompatibile con il perseguimento dello scopo sociale;
5. mancata partecipazione alla vita associativa e alle iniziative dell'Associazione;
6. condanna penale passata in giudicato per reati comuni;
7. interdizione o fallimento;
8. ogni altro caso in cui, a giudizio del Consiglio Direttivo, il Socio si renda indegno.
9. In caso di grave o reiterato inadempimento dei propri doveri, come sopra indicati, in caso di urgenza, l'esclusione può essere decisa anche dal Presidente, il quale dovrà poi prontamente informarne il Consiglio Direttivo.

L'omesso adempimento al pagamento della quota associativa deliberate dal Consiglio Direttivo, costituisce giusta causa di esclusione dei medesimi dall'Associazione.

I Soci possono liberamente recedere dell'Associazione in ogni momento, tramite comunicazione a mezzo pec da indirizzare al Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione della qualità di Socio, per recesso, per espulsione, per mancato rinnovo o per qualsiasi altra causa, il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione o su quote o porzioni di esso, né ha diritto alla restituzione di eventuali conferimenti effettuati a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione o di eventuali quote associative versate né ad alcuna altra prestazione, né alcuna prestazione è dovuta dal Socio.

La cessazione della qualità di Socio comporta automaticamente la immediata decadenza da ogni carica sociale, senza che il Socio uscente abbia diritto ad alcuna indennità.

#### **ART. 17 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquistati o pervenuti all'Associazione da donazioni o lasciti testamentari; dalle quote associative; dai contributi straordinari che ciascun socio è libero di sottoscrivere; da rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività dell'Associazione; da ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; da conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia *una tantum*, sia in via continuativa; da apporti dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati; da finanziamenti e ogni altro tipo di entrate e da tutti i beni acquistati con i mezzi sopra indicati.

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 38 Cc.

#### **ART. 18 – CONTABILITÀ**

L'Associazione adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

#### **ART. 19 - ADEGUAMENTO LEGGE 231/2001**

L'A.I.S.I. ha adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni di cui al D. lgs. 231/2001, approvando a tale scopo, a mezzo del Consiglio Direttivo, un Modello adottato sulla base delle prescrizioni normative in materia, dotandosi di un codice etico e comportamentale ai sensi dell'art. 6 D. L.gs 231/2001.

#### **ART. 20 – PUBBLICITA'**

I libri sociali e i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione e ogni Socio ne può prendere visione, previo appuntamento con la Segreteria e negli orari di apertura della stessa.

#### **ART. 21 –SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..

La messa in liquidazione dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

Il Consiglio delibera il rendiconto finale della liquidazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio netto residuo, il quale deve essere devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo nella propria ultima adunanza, come prescritto dall'articolo 148 comma 8 lettera b del T.U.I.R..

#### **ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.